

Provincia di Bolzano

**Legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1**

**Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale**

(omissis)

## **TITOLO I**

### **Ordinamento e attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria**

#### **CAPO III**

#### **Competenze provinciali**

#### **ARTICOLO 7**

#### **Commissione distrettuale per i cimiteri**

1. Sono istituite le commissioni distrettuali per i cimiteri, che esprimono parere vincolante sui progetti di ampliamento, riduzione o soppressione dei cimiteri esistenti, e di costruzione dei nuovi, con sede presso ciascuna unità sanitaria locale.
2. La commissione è composta:
  - a) dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale si trova il cimitero, o suo sostituto, con funzioni di presidente;
  - b) dal direttore dell'ufficio provinciale di urbanistica, territorialmente competente, o suo sostituto;
  - c) da un geologo, addetto al servizio geologico provinciale, o libero professionista, designato dal rispettivo consiglio dell'Ordine;
  - d) dal medico igienista distrettuale;
  - e) dal sindaco, o assessore suo delegato, territorialmente competente.
3. Le commissioni sono validamente costituite alla presenza di tutti i componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
4. Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni tecnico - consultive, sostituiscono il Consiglio provinciale di Sanità.

#### **Capo IV**

#### **Competenze delle unità sanitarie locali**

#### **ARTICOLO 14 <sup>(1)</sup>**

#### **Funzioni distrettuali di igiene e medicina legale**

1. Il medico igienista di distretto:
  - a) svolge la vigilanza igienica sugli edifici, sugli insediamenti urbani e sulle strutture utilizzate dalla collettività;
  - b) esegue accertamenti preliminari in caso di documentati inconvenienti igienici denunciati da parte dei cittadini o su richiesta del sindaco, e ne riferisce al medesimo o al responsabile del servizio, qualora occorra adottare provvedimenti cautelari o repressivi;
  - c) effettua i sopralluoghi e rilascia i pareri igienico - sanitari ai fini delle autorizzazioni, dei nulla osta, delle licenze e dei provvedimenti similari, previsti dalla vigente normativa;
  - d) cura la profilassi delle malattie diffuse comprese le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'area funzionale organizzativa "territorio e servizi zonali";

- e) denuncia al responsabile del servizio zonale per l'igiene e la sanità pubblica le situazioni di emergenza epidemiologica e coordina la raccolta di informazioni relative alle caratteristiche epidemiologiche nell'area affidatagli;
  - f) vigila sulle strutture e attrezzature scolastiche, compresi i convitti e le refezioni, sulle colonie ed i campeggi, nonché su tutte le manifestazioni ed attività di interesse collettivo;
  - g) cura l'attività di polizia mortuaria e gli accertamenti necroscopici;
  - h) rilascia le attestazioni e le certificazioni medico-legali;
  - i) rilascia le certificazioni sanitarie riguardanti le patenti di guida, eccetto quelle di competenza della commissione provinciale.
2. Il medico igienista di distretto può avvalersi del personale di vigilanza e di ispezione dell'unità sanitaria locale, di intesa con il responsabile del servizio.